

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 25 maggio 2007

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.

(G.U. n. 152 del 3-7-2007)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004 e del 27 gennaio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei

parametri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2006, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita' delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri isti-tuzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2006, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati

nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TM13U

1. Non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nell'ipotesi in cui i contribuenti svolgano come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" - codice attività 52.47.2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TM13U, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

STUDIO DI SETTORE
SG98U - Riparazione di altri beni di consumo
SG99U - Altri servizi alle imprese e alle famiglie
SK30U - Altre attività tecniche
SM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
SM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
TD05U - Produzione e conservazione di carne
TD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
TD13U - Finissaggio dei tessuti
TD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
TD23U - Comiciati
TD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
TD31U - Fabbricazione saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
TG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri
TG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari
TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
TG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
TG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato
TG54U - Sale giochi e biliardi
TG69U - Costruzioni
TG73A - Movimento merci e magazzinaggio
TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri postali
TG76U - Fornitura di pasti preparati, mense
TG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne
TG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
TG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimo, di altri mezzi di trasporto
TG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia
TG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni
TG83U - Gestione di impianti sportivi
TG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili
TG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale ed agenzie di informazioni commerciali
TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati
TG89U - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatrice

STUDIO DI SETTORE
TK23U - Servizi di ingegneria integrata
TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali e ortopedici
TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio
TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
TM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi
TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
TM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio
TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati
TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
UK21U - Servizi degli studi odontoiatrici

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

- 1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
- 2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
- 3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
- 4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino¹.

¹ Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile² sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2006 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

² Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

**TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI
STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2006**

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG98U - Riparazione di altri beni di consumo	0,0436	0,2738	0,1175	0,0758	0,1163	0,2024	0,2575
SG99U - Altri servizi alle imprese e alle famiglie	0,1361	0,3038	0,2402	0,0818	0,0366	0,0548	0,1515
SK30U - Altre attività tecniche	0,1423	0,2795	0,2537	0,0664	0,0384	0,0320	0,1350
SM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca	0,0154	0,1633	0,0656	0,0389	0,3593	0,6577	0,6661
SM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca	0,0317	0,1229	0,0786	0,0519	0,1317	0,6408	0,6568
TD05U - Produzione e conservazione di carne	0,0246	0,3590	0,1014	0,0489	0,0799	0,6326	0,6336
TD11U - Produzione di olio di oliva e di semi	0,0418	1,3831	0,0652	0,0630	0,1552	0,2926	0,2894
TD13U - Finissaggio dei tessuti	0,0602	0,6238	0,3407	0,0832	0,0306	0,1253	0,1845
TD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati	0,0209	0,3203	0,1009	0,0465	0,0444	0,6757	0,6826
TD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica	0,0376	0,4808	0,1853	0,0709	0,0709	0,3948	0,4162
TD23U - Cornici	0,0236	0,2834	0,0968	0,0633	0,4415	0,3585	0,3755
TD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici	0,0379	0,4087	0,1040	0,0672	0,0496	0,4507	0,4757
TD31U - Fabbricazione saponi, detersivi, profumi e oli essenziali	0,0260	0,3124	0,1456	0,0823	0,1486	0,3980	0,4172
TG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	0,0363	0,2929	0,0243	0,0735	0,0552	0,1218	0,1426
TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri	0,0801	0,2400	0,0628	0,0602	1,9345	0,2447	0,1379
TG42U - Agenzie di concessione di spazi pubblicitari	0,2338	0,2161	0,0993	0,0605	0,0236	0,0470	0,2423
TG48U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	0,0318	0,3157	0,1468	0,0698	0,1192	0,2749	0,3223
TG52U - Confezionamento di generi alimentari e non	0,0733	0,2905	0,2121	0,0622	0,0721	0,2101	0,2960
TG53U - Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato	0,3451	0,1495	0,1393	0,0625	0,0135	0,0159	0,3653
TG54U - Sale giochi e biliardi	0,4574	0,9440	0,0941	0,0673	0,0642	0,1610	0,4689
TG69U - Costruzioni	0,1369	0,2638	0,2030	0,0382	0,1478	0,2934	0,4099
TG73A - Movimento merci e magazzinaggio	0,1277	0,2238	0,3648	0,0537	0,0076	0,0110	0,1287
TG73B - Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri postali	0,4352	0,1157	0,1184	0,0476	0,0035	0,0091	0,4497
TG76U - Fornitura di pasti preparati, mense	0,0273	0,2202	0,2319	0,0415	0,0178	0,4080	0,4327
TG77U - Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne	0,1323	0,4417	0,2921	0,0520	0,0114	0,0206	0,0933
TG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	0,4049	0,1252	0,1143	0,0553	0,0039	0,0282	0,5852
TG79U - Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimo, di altri mezzi di trasporto	0,1128	1,4926	0,1363	0,0868	0,0363	0,0475	0,1341

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG81U - Noleggio di macchine ed attrezzature per edilizia	0,1437	1,1814	0,1826	0,0761	0,0234	0,0587	0,1718
TG82U - Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni	0,1735	0,2352	0,1491	0,0626	0,0308	0,1000	0,2843
TG83U - Gestione di impianti sportivi	0,0552	1,2832	0,1885	0,1211	0,0239	0,0522	0,0768
TG85U - Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili	0,0868	0,5775	0,1940	0,0746	0,0293	0,1474	0,2444
TG87U - Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale ed agenzie di informazioni commerciali	0,1326	0,2164	0,2457	0,0619	0,0529	0,0085	0,0764
TG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati	0,0674	0,4176	0,2159	0,0805	0,0092	0,0158	0,0734
TG89U - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura	0,0737	0,7143	0,1423	0,0653	0,0572	0,1698	0,2297
TK23U - Servizi di ingegneria integrata	0,1946	0,1874	0,3103	0,0568	0,0454	0,0183	0,2028
TM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	0,0325	0,0931	0,0293	0,0168	0,6089	0,7726	0,7779
TM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, articoli medicali e ortopedici	0,0241	0,0924	0,0741	0,0540	0,1020	0,6072	0,6223
TM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	0,0159	0,1178	0,0766	0,0371	0,1459	0,7047	0,7104
TM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	0,0237	0,1045	0,0641	0,0392	0,3862	0,6948	0,7042
TM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce	0,0380	0,0560	0,0366	0,0346	0,1769	0,7748	0,7892
TM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio	0,0180	0,0863	0,0551	0,0342	0,2189	0,7476	0,7562
TM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	0,0103	0,1410	0,0463	0,0261	0,0888	0,7761	0,7795
TM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi	0,0224	0,3523	0,0597	0,0454	0,0681	0,5882	0,5896
TM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici	0,0108	0,1654	0,0958	0,0324	0,3692	0,6439	0,6469
TM43U - Commercio al dettaglio di attrezzature agricole e per il giardinaggio	0,0056	0,1287	0,0482	0,0228	0,3648	0,7950	0,7969
TM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio	0,0128	0,1121	0,0740	0,0301	0,1335	0,7535	0,7618
TM45U - Commercio al dettaglio di mobili usati	0,0250	0,2019	0,0627	0,0603	1,0181	0,4718	0,4794
TM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici	0,0243	0,0959	0,0732	0,0458	0,1177	0,6477	0,6606
TM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	0,0110	0,1761	0,0521	0,0406	0,3398	0,6757	0,6803
UK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	0,1482	0,4396	0,2027	0,0508	0,0233	0,1205	0,2336